

SISTEMA INDENNITARIO PER L'ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente Allegato B, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV, all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 4/08 e all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 42/08, integrata dalle seguenti definizioni:

- **Gestore:** è il soggetto gestore del Sistema Indennitario;
- **Esercente la vendita entrante:** è l'esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla richiesta di indennizzo il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta;
- **Regolamento:** è il regolamento disciplinante le modalità di funzionamento del sistema indennitario. Tale regolamento corrisponde:
 - a) al regolamento di cui all'Allegato 2 della deliberazione ARG/elt 219/10;
 - b) alla disciplina semplificata di cui all'Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10 per l'anno 2011.

Articolo 2

Oggetto del sistema indennitario

- 2.1 Il presente Allegato B definisce i criteri generali di un sistema che garantisca un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato.
- 2.2 L'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo, rispetto al credito di cui al comma 2.1 qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale alimentato in bassa tensione;
 - b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione di costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l'indennizzo di cui al comma 3.2;
 - c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08;
 - d) l'esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;

- e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
 - f) l'esercente la vendita abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dalla deliberazione ARG/com 164/08, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione.
- 2.3 L'onere per l'indennizzo di cui all'articolo 3 è posto esclusivamente a carico del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto.

Articolo 3

Regolazione dell'indennizzo

- 3.1 Il valore dell'indennizzo da riconoscere all'esercente la vendita uscente è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 (due) mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato. Tale valore comprende altresì l'eventuale valore del corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso.
- 3.2 L'impresa distributrice applica, per ciascun punto di prelievo, unitamente ai corrispettivi di distribuzione di cui alla parte II, titoli 2 e 4 del TIT, il corrispettivo C^{MOR} , fissato pari a:
- a) il valore dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 3.1, per il punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l'indennizzo è riconosciuto;
 - b) 0,00 euro, in tutti gli altri casi.

Articolo 4

Criteri per l'operatività del sistema indennitario

- 4.1 L'esercente la vendita uscente presenta al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, una richiesta contenente:
- a) gli elementi necessari ad identificare il credito per cui richiede l'ammissione;
 - b) il valore dell'indennizzo di cui al comma 3.1, unitamente agli elementi necessari ai fini del relativo calcolo;
 - c) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del credito, unitamente al corrispondente punto di prelievo;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, relativamente al credito di cui alla lettera a), ricorrono tutte le condizioni di cui al comma 2.2; la dichiarazione è rilasciata dall'esercente la maggior tutela o il relativo venditore.

- 4.2 La richiesta di cui al comma 4.1 deve essere presentata nel periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data di effetto dello *switching* del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito.
- 4.3 Il Gestore verifica, entro 2 giorni dal suo ricevimento, che la richiesta sia completa degli elementi di cui al comma 4.1 e che sia stata presentata nei termini previsti al comma 4.2.
- 4.4 Qualora l'esito della verifica di cui al comma 4.3 sia positivo, il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, comunica all'esercente la vendita uscente che la richiesta di indennizzo è stata accettata, limitatamente al credito oggetto della richiesta e ne informa:
- l'esercente la vendita entrante;
 - l'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - la Cassa.
- 4.5 Nella comunicazione all'esercente la vendita entrante di cui al comma 4.4, lettera a), il Gestore indica:
- che il cliente finale titolare del punto di prelievo è moroso nei confronti di un esercente la vendita;
 - il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare al cliente finale, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta.
- 4.6 Nella comunicazione all'impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b), il Gestore indica:
- gli elementi identificativi del punto di prelievo oggetto della richiesta;
 - il valore del corrispettivo C^{MOR} da applicare, pari a quello indicato nella richiesta.
- 4.7 Nella comunicazione alla Cassa di cui al comma 4.4, lettera c), il Gestore indica:
- gli elementi necessari ad identificare l'esercente la vendita uscente, nonché gli estremi della richiesta di indennizzo;
 - il valore dell'indennizzo corrispondente alla richiesta;
 - gli elementi necessari ad identificare l'impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b).
- 4.8 L'impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b):
- applica all'esercente la vendita entrante in occasione della fatturazione immediatamente successiva, il corrispettivo C^{MOR} nel valore indicato dal Gestore;
 - versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere.
- 4.9 La Cassa, successivamente alla comunicazione di cui al comma 4.7:

- a) corrisponde all'esercente la vendita uscente l'indennizzo indicato dal Gestore secondo le modalità di cui all'articolo 5;
- b) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento, dell'adempimento di cui alla precedente lettera a).

Articolo 5

Termini e le modalità dei versamenti alla Cassa

- 5.1 Le imprese distributrici versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre e secondo le modalità dalla medesima definite, l'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} applicati nel bimestre, evidenziando:
 - a) gli estremi di ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare complessivo;
 - b) l'ammontare del corrispettivo C^{MOR} relativo a ciascuna richiesta di indennizzo;
 - c) l'esercente la vendita uscente associato a ciascuna richiesta di indennizzo.
- 5.2 Il gettito di cui al comma 5.1 alimenta il Conto per il Sistema Indennitario.
- 5.3 Entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 5.1, la Cassa provvede alla quantificazione e al versamento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} spettante a ciascun esercente la vendita. Tale ammontare corrisponde agli importi versati, per ciascun bimestre di riferimento, dall'impresa distributrice associata a ciascun esercente la vendita.
- 5.4 Il versamento di cui al comma 5.3 deve essere corredato da una apposita comunicazione in cui la Cassa evidenzia, per ciascun esercente la vendita:
 - a) gli estremi di ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare definitivo;
 - b) l'ammontare complessivo dei corrispettivi C^{MOR} relativo a ciascuna richiesta di indennizzo.
- 5.5 Nella medesima comunicazione di cui al comma 5.4 la Cassa evidenzia altresì l'ammontare relativo agli indennizzi associati a pratiche per le quali la richiesta di indennizzo risulta annullata ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 6

Gestione dei successivi pagamenti da parte del cliente

- 6.1 La richiesta di indennizzo è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l'esercente la vendita uscente.
- 6.2 A seguito del pagamento dell'intera posizione debitoria, l'esercente la vendita uscente è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento:
 - a) l'annullamento della richiesta di indennizzo;

- b) qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di aver riscosso l'indennizzo;
 - c) qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di non aver riscosso l'indennizzo.
- 6.3 Nel caso di cui al comma 6.2, lettera b), l'esercente la vendita uscente è tenuto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, a:
- a) restituire il valore dell'indennizzo al cliente finale;
 - b) comunicare la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.4 Nel caso di cui al 6.2, lettera c), il Gestore è tenuto a comunicare l'annullamento della richiesta di indennizzo alla Cassa, all'impresa distributrice e all'esercente la vendita entrante.
- 6.5 Le comunicazioni di cui al comma 6.4 devono avvenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento di cui al precedente comma 6.2 lettera a) e nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.6 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, l'impresa distributrice:
- a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} all'esercente la vendita entrante, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;
 - b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} all'esercente la vendita entrante, ne sospende l'applicazione;
 - c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere.
- 6.7 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, la Cassa:
- a) restituisce all'impresa distributrice il corrispettivo C^{MOR} secondo termini e modalità stabilite dalla medesima Cassa;
 - b) comunica la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.8 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, l'esercente la vendita entrante:
- a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;

- b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale ne sospende l'applicazione.

Articolo 7

Regolamento del sistema indennitario

- 7.1 Le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario vengono disciplinate dal Regolamento. Il Regolamento può essere modificato e aggiornato secondo le modalità contenute nel presente articolo.
- 7.2 Il Gestore, sulla base di indicazioni formulate dai soggetti interessati o su richiesta della Direzione Mercati dell'Autorità, sottopone alla Direzione Mercati le proposte di modifica del Regolamento, unitamente ad una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni proposte.
- 7.3 Decorsi 60 giorni dalla presentazione delle proposte di cui al comma 7.2, il Gestore pubblica nel sito *internet* per la consultazione dei soggetti interessati, le proposte di modifica e aggiornamento del Regolamento. Le proposte di modifica e aggiornamento del Regolamento pubblicate recepiscono le eventuali osservazioni fatte dalla Direzione Mercati dell'Autorità.
- 7.4 Il Gestore, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione il Regolamento aggiornato e modificato, unitamente a:
 - a) una sintesi delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione;
 - b) le principali esigenze emerse dalla consultazione, evidenziando quelle che il Gestore ha ritenuto di non considerare, con le motivazioni correlate.
- 7.5 Il Regolamento aggiornato è approvato e pubblicato nel sito *internet* dell'Autorità ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Articolo 8

Disposizioni transitorie per il funzionamento semplificato del sistema indennitario per l'anno 2011

- 8.1 Per l'anno 2011 valgono le disposizioni transitorie di cui al comma 8.2 e 8.3.
- 8.2 La richiesta di indennizzo, in luogo a quanto previsto ai sensi del comma 4.1, deve riportare:
 - a) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del Credito;
 - b) il valore del Credito;
 - c) il valore dell'indennizzo.

- 8.3 In luogo al comma 4.3, il Gestore verifica, entro 7 giorni dal suo ricevimento, che la richiesta sia completa degli elementi di cui al comma 8.2
- 8.4 Per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e la piena operatività del Sistema Informatico Integrato l'esercente la vendita entrante è identificato, secondo i tempi e le modalità previste nel Regolamento, dall'impresa distributrice cui risulta connesso il punto di prelievo del cliente finale oggetto passivo del credito.